

LA VIOLENZA ASSISTITA

Da fenomeno a reato

Avv. Emilia Greco

La **violenza assistita** è stata definita dal Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) come *“il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”*.

E' pertanto la violenza passiva compiuta in danno dei figli minori ed è sempre stata condannata a essere priva di una sua autonomia, lasciando talvolta le proprie vittime carenti di qualsiasi tutela giuridico-sociale.

Oggi la nuova normativa di cui all'art. 572 c.p. identifica una "nuova" tipologia di reato e ciò richiede una riflessione importante da considerarsi come strumento di diffusione e conoscenza di un fenomeno che per molti ancora sconosciuto eppure profondamente radicato nella società. Il volume prende spunto dalle prime definizioni date alla violenza assistita per sviluppare un'analisi giurisprudenziale attenta al fenomeno per capirne l'importanza di una tutela che sia forte.

La violenza domestica, diretta e indiretta, ha degli effetti dal punto di vista fisico, cognitivo, comportamentale e sulle capacità di socializzazione dei bambini e degli adolescenti:

Impatto sullo sviluppo fisico: il bambino, soprattutto in tenera età, sottoposto a forte stress e violenza psicologica può manifestare deficit nella crescita staturale ponderale e ritardi nello sviluppo psico motorio e deficit visivi.

Impatto sullo sviluppo cognitivo: l'esposizione alla violenza può danneggiare lo sviluppo neuro cognitivo del bambino con effetti negativi sull'autostima, sulla capacità di empatia e sulle competenze intellettive.

Impatto sul comportamento: la paura costante, il senso di colpa nel sentirsi in un qualche modo privilegiato di non essere la vittima diretta della violenza, la tristezza e la rabbia dovute al senso d'impotenza e all'incapacità di reagire sono conseguenze che hanno un impatto sul bambino esposto a violenza. Inoltre possono insorgere fenomeni quali l'ansia, una maggiore impulsività, l'alienazione e la difficoltà di concentrazione. Sul lungo periodo tra gli effetti registrati ci sono casi più o meno gravi di depressione, tendenze suicide, disturbi del sonno e disordini nell'alimentazione.

Impatto sulle capacità di socializzazione: subire violenza assistita influenza le capacità dei più piccoli di stringere e mantenere relazioni sociali.

L'imponenza del fenomeno della violenza di genere contro le donne assume pertanto particolare rilevanza quando vi sono minori coinvolti e che assistono indifesi alla violenza familiare, aprendo la strada al fondamentale ruolo del Tribunale per i Minorenni all'interno di un complesso sistema di competenze che occupa diversi ambiti giudiziari tra i quali, oltre al Giudice minorile, anche il Tribunale ordinario penale e il Tribunale ordinario civile. Un simile ruolo è rintracciabile, inoltre, lungo un continuum di ambiti specialistici di tipo pedagogico educativo – psicologico psichiatrico – sociale.

La nozione di «**violenza domestica**», è offerta dall'art. 3, co. 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul: *«si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»*.

Il **codice Rosso**, legge numero 69 del 19 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio c.m., si è aggiunto nella tutela delle violenza assistita, ha avuto come obiettivo quello di apportare alcune modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale, nonché quello di prevedere delle disposizioni particolari in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La legge “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, più conosciuta come Codice Rosso, è entrata in vigore il **09 agosto 2019**.

Il *nomen* che è stato attribuito a tali innovazioni non è certamente casuale, nasce dall’esigenza di evidenziare l’emergenza di un fenomeno che necessitava di interventi particolarmente urgenti di contrasto e soprattutto prevenzione.

Il provvedimento normativo introduce la **nuova categoria dei reati di violenza domestica o di genere** nell'ambito dei quali rientrano: il reato di maltrattamenti contro conviventi o familiari, la violenza sessuale aggravata o di gruppo, gli atti sessuali con minorenni, gli atti persecutori e le lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza ed introduce delle nuove disposizioni penali volte all'irrigidimento del trattamento sanzionatorio nonché nuove previsioni processuali.

Art. 572 c.p.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia(2) o comunque convivente, o *una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia*, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato

La **violenza assistita** si verifica quando si costringere il minore ad assistere non solo alla violenza fisica ma a tutte quelle forme di violenza, come quella psicologica, economica che avvengono all'interno della famiglia e costituisce maltrattamenti, comportando ripercussioni negative nei processi di crescita, sotto il profilo psico fisico, risultando essere vittima di violenza.

(Cass. pen. VI sez. del 23.02.2018, depositata 02.05.2018 n. 18833)

Attualmente il codice penale considera **la violenza assistita** un'aggravante del **reato** di maltrattamenti in famiglia (ex articolo 572) se l'abusante maltratta continuamente il coniuge o il convivente davanti ai figli, procurando loro grave pregiudizio, **e** non quando le vessazioni sono solo occasionali.

La crescente attenzione riservata, non solo in ambito giuridico, al fenomeno della **violenza assistita** si è tradotta in un suo esplicito riconoscimento normativo da parte del legislatore penale, prima con la **l. n. 119 del 2013** (legge sulla violenza di genere) e poi con la **l. n. 69 del 2019** (c.d. codice rosso). La legge del 2019, in particolare, è intervenuta sulla formulazione dell'art. 572 c.p. Lo scopo è chiaramente quello di razionalizzare il quadro normativo di riferimento, anche se la nuova versione dell'art. 572 c.p. non manca di suscitare perplessità sul piano ricostruttivo-sistematico.

Il delitto di **maltrattamenti ex art. 572 c.p.** può essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente **in danno dei figli** ma li coinvolgano solo indirettamente quali **involontari spettatori** di liti feroci e di scontri violenti tra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche momento in cui sono vittime di violenza "assistita". La condotta di chi costringa il minore ad assistere alle manifestazioni di violenza, fisica e morale, dei genitori si realizza l'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), determinando gravi ripercussioni nella crescita morale e sociale dei figli.

Il reato di maltrattamenti è un **reato contro la famiglia** e il suo oggetto è costituito dagli interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dagli interessi di coloro che la compongono alla difesa della propria incolumità psicofisica.

Rileva la **condotta** di chi “maltratta” espressione molto ampia nel cui ambito rientrano le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima oltre a comportamenti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che determinino una sofferenza morale potendo il reato essere integrato da comportamenti che, di per sé presi, non costituiscono reato.

Pertanto la condotta sanzionata può realizzarsi sia con un’azione o un’omissione, sia con la creazione di un clima di timore conseguente ad atteggiamenti di sopraffazione e variamente commessi nei confronti delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo.

Per delineare il reato ex art. 572 c.p., soprattutto per arginare i confine della violenza, occorre accertare l'**abitualità** e l'**idoneità offensiva** rispetto al bene giuridico tutelato, quindi occorre accertare la sofferenza psico-fisica della vittima. La nostra giurisprudenza nello stabilire il paradigma della violenza assistita ha ricompreso i comportamenti vessatori che si sono compiuti in un tempo limitato di tempo purché idonei a causare la sofferenza anzi detta.

Non è necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto ma l'inflizione abituale di comportamenti violenti.

Risultano irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato de quo, i semplici fatti che, anche se autonomamente rilevanti, ledano l'incolumità personale, la libertà, l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario che tali comportamenti costituiscano una unitaria e abituale condotta vessatrice, mortificante e insostenibile.

Per parlare di reato, accanto all'elemento oggettivo che qualifica la condotta vessatoria appena descritta, occorre anche l'**elemento psicologico** del reato *de quo* che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre la persona della famiglia ad una abituale condizione di soggezione psicologica, fisica e di continua sofferenza.

La violenza assistita in quanto agita indirettamente postula la **prova** rigorosa che l'agire illecito sia determinato dall'**abitualità** e che sia **idoneo** ad offendere il bene giuridico protetto dalla norma e di conseguenza abbia cagionato uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori in quanto spettatori passivi.